



COMUNE DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALA PUBBLICA DA
GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dell'11 febbraio 2015



INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
TITOLO II - SALE GIOCHI	6
ART. 3 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	6
ART. 4 – REQUISITI MORALI	6
ART. 5 – REQUISITI DEI LOCALI.....	7
ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA.....	8
ART. 7 – SUBINGRESSO	9
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E/O ALL’AMPLIAMENTO DEI LOCALI.....	9
ART. 9 – DISTANZE DI RISPETTO	9
ART. 10 – ATTIVITÀ CONGIUNTE.....	9
ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA PUBBLICA DA GIOCO.....	10
ART. 12 - RAPPRESENTANZA	11
TITOLO III - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI	11
ART. 13 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI	11
ART. 14 – PRESCRIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO	11
ART. 15 – ORARI.....	12
ART. 16 – VALIDITÀ E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE	13
ART. 17 - SANZIONI.....	13
ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
ART. 19 – VIGENZA ED ABROGAZIONI.....	14
ART. 20 – RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO	14
ALLEGATO 1 - QUADRO RIASSUNTIVO PER LA INSTALLAZIONE DEI GIOCHI	
ALLEGATO 2 - MANIFESTO "18+"	

TITOLO I

- NORME GENERALI -

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) **Regolamento di esecuzione**: il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - c) **D.P.R. 160/2010**: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
 - d) **SUAP**: lo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
 - e) **Sale Pubbliche da Gioco**, chiamate convenzionalmente "sale giochi": il locale o più locali funzionalmente collegati, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;
 - f) **Superficie utile del locale**: l'area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree comunque non aperte al pubblico;
 - g) **Tabella dei giochi proibiti**: la tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal SUAP, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre;
 - h) **Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del TULPS**, denominati "AWP" o "NEWSLOT": quelli dotati delle seguenti caratteristiche:
 - ✚ insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
 - ✚ ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;
 - ✚ la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
 - ✚ la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
 - ✚ le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
 - ✚ l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
 - ✚ non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - ✚ non possono accettare banconote;
 - ✚ devono avere necessariamente applicato, in originale, il nullaosta di esercizio e di distribuzione;

- ✚ devono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
- i) **Apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 lett. b) del TULPS**, denominati **VLT** (Video Lottery Terminal): quelli il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco, e caratterizzati, rispetto alle Newslot, da un’offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch’esso più elevato. Nelle VLT, infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un Concessionario, l’unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machines ma anche quelle tipiche dei “giochi da casinò”, come Poker, Roulette, Black Jack, Bingo.
- Le caratteristiche delle VLT sono le seguenti:
- ✚ Il costo massimo della singola partita è pari a € 10.00, con una posta minima di gioco di € 0,5; il pagamento può avvenire tramite:
 - ✓ Monete e/o banconote;
 - ✓ Tecnologie basate su sistemi di ticket;
 - ✓ Carte prepagate;
 - ✓ Conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso smart card;
 - ✓ La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.
 - ✚ La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all’85%.
 - ✚ La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.
 - ✚ L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a € 100.000,00.
 - ✚ L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sistema di gioco è pari a € 500.000,00.
 - ✚ Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l’esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS.
 - ✚ Ai fini dell’esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all’art. 88 del TULPS.
 - ✚ Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
 - ✚ È fatto espresso divieto di installazione nei pubblici esercizi e in particolare nei bar.
 - ✚ È possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest’ultima sia solo un’attività accessoria della prima.
 - ✚ È fatto divieto di utilizzo per i minori di anni 18.
- j) **Apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS**: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa

specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Deve essere esposto il nullaosta e il relativo codice identificativo, su supporto cartaceo e protetto contro la sua distruzione.

- k) **Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS:** quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
- l) **Apparecchi per il gioco d'azzardo:** Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

ART. 2 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Ercolano, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga senza arrecare danno ai preminenti interessi pubblici di tutela e decoro dell'ambiente urbano, di tutela delle fasce deboli con particolare riferimento a minori e anziani, incentivando altresì un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza (c.d. "ludopatìa" o "g.a.p." - gioco di azzardo patologico). La ludopatìa è il fenomeno patologico connesso all'uso di apparecchiature per il gioco, alla cui relativa normativa di contrasto il D.L. 158/2012 (c.d. "decreto Balduzzi") attribuisce la valenza di disciplina della salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.
2. Per tali finalità il Comune si avvale delle proprie potestà in materia di pianificazione e governo del territorio che, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2710 del 2012 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 18.7.2014, non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune si impegna altresì a trasmettere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.L. 158/2012, motivate proposte di ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) del TULPS, che risultino territorialmente prossimi ai seguenti luoghi:
 - a) istituti di istruzione primaria e secondaria;
 - b) strutture sanitarie e ospedaliere;
 - c) luoghi di culto;
 - d) centri socio-ricreativi e sportivi.
4. L'Amministrazione comunale si impegna altresì a promuovere ogni possibile forma di collaborazione e sinergia con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza al fine di

consentire che la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, avvenga secondo i criteri di localizzazione del presente Regolamento.

5. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a non concedere in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività.
6. Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione:
 - a) la localizzazione e l'esercizio dell'attività delle sale pubbliche da gioco, di cui all'art. 86 del TULPS, nonché del relativo regolamento di attuazione;
 - b) l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti;
 - c) la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse, di cui all'art. 88 del TULPS, in cui siano installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
 - d) la localizzazione dell'installazione di giochi leciti all'interno di tutti gli esercizi e le strutture in cui tale installazione è consentita ai sensi di legge

TITOLO II **- SALE GIOCHI -**

ART. 3 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica di superficie di una sala giochi comporta la verifica della conformità dei locali, destinati all'esercizio dell'attività, alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità e di prevenzioni incendi, alle prescrizioni del presente Regolamento nonché alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di tutte le altre norme che disciplinano la materia in argomento.
2. Sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010:
 - a) l'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - c) la modifica di superficie di un esercizio già autorizzato.
3. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90:
 - a) il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio dell'attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei locali ai sensi degli articoli 5 e 18;
 - b) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze di rispetto di cui all'art. 9.
4. Sono soggetti a comunicazione:
 - a) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze di rispetto di cui all'art. 9;
 - b) la variazione di legale rappresentante (in caso di società);
 - c) la cessazione dell'esercizio, che deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista.

ART. 4 –REQUISITI MORALI

1. Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentate della società di persone o di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS.
2. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante uno o più rappresentanti, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS. Questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi morali prescritti per il titolare.
3. Tutti i soggetti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) devono altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al predetto Codice.

ART. 5 – REQUISITI DEI LOCALI

1. Non è consentito l'insediamento dell'attività di sala giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza il preventivo ottenimento del relativo nulla osta o titolo abilitativo.
2. Il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentate della società, dovrà presentare, all'interno della modulistica predisposta dal SUAP, dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei seguenti requisiti di carattere tecnico:
 - a) compatibilità dell'esercizio al P.R.G. vigente, conformità urbanistica e destinazione d'uso commerciale o terziaria dei locali sede operativa dell'attività;
 - b) collocazione dei locali al piano terra;
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) rispetto dei requisiti di viabilità;
 - e) rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
 - f) adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6.5.1940 n. 635;
 - g) conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa (D.M. 37/2008);
 - h) immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato all'Ente competente, anche attraverso il SUAP, la relativa dichiarazione);
 - i) in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalla vigente normativa urbanistica, le sale pubbliche da gioco, in caso di nuova apertura, di trasferimento di sede e/o di ampliamento della superficie, devono disporre di un parcheggio privato, riservato ai clienti dell'esercizio, in misura non inferiore a 1 mq/mq di superficie utile, computandosi a tal fine anche la superficie destinata alla somministrazione. Tale parcheggio deve essere in diretta contiguità funzionale con l'esercizio. La diretta contiguità funzionale si intende rispettata nel caso in cui l'area di parcheggio individuata sia ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, non superiore a duecento metri. In caso di convenzione con un garage, quest'ultimo deve garantire sia l'apertura per tutto il tempo di apertura della sala giochi, sia un adeguato numero di stalli dedicati alla clientela di quest'ultima in modo da garantire comunque il rapporto 1 mq di parcheggio per mq di superficie utile del locale;
 - j) il locale sede dell'attività deve avere una superficie utile minima di mq. 80;
 - k) adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti

norme in materia acustica, comprovata da apposita asseverazione redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale degli esperti in materia acustica, ai sensi del D.P.R. 227/2011;

- l) accessibilità ai locali garantita anche alle persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- m) i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, muniti di antibagno, in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali devono altresì essere dotati di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora nei locali stessi sia esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

1. L'autorizzazione unica all'apertura di un nuovo esercizio di sala pubblica da gioco è rilasciata, dietro apposita domanda unica sottoscritta dall'interessato e presentata al SUAP in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010.
2. Nella domanda l'interessato deve indicare il possesso dei seguenti requisiti e/o allegare la relativa documentazione:
 - a) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, sottoscritta da tutti i soggetti interessati;
 - b) Certificazione a firma di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale e, in caso di installazione di biliardi, attestazione della capacità di carico del pavimento;
 - c) Autocertificazione resa da un tecnico abilitato attestante la distanza di rispetto di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) Pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area, con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 37/2008);
 - e) Dimostrazione di adempimento agli obblighi in materia di immissione alla rete fognaria, con la dichiarazione di assimilabilità alla acque reflue domestiche;
 - f) Per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq: valutazione di conformità del progetto, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, nonché segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
 - g) Copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
 - h) Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi e nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (o Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) per ogni singolo apparecchio da gioco;
 - i) Contratto ed autorizzazione del noleggiatore degli apparecchi da gioco;

- j) Relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente iscritto all'apposito albo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 447/1995 e dal D.P.R. 227/2011.
3. Il Responsabile del SUAP provvede al periodico aggiornamento della modulistica e dell'elenco della documentazione da allegare in funzione delle innovazioni legislative e delle finalità di cui all'art. 2, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente Regolamento.

ART. 7 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o di ramo di essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c., o per successione ereditaria, e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. In caso di subingresso, alla segnalazione occorre allegare la seguente documentazione minima:
 - a) documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda, a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*in caso di subingresso mortis causa*) attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dei locali ai requisiti previsti dall'art. 5.
3. In ogni caso, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E/O ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI

1. La domanda di trasferimento e/o di ampliamento dei locali deve essere redatta e documentata in osservanza agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

ART. 9 – DISTANZE DI RISPETTO

1. In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifiche dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art. 88 del TULPS in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, è fissata in mt. 250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e Museo Archeologico Virtuale.
2. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.
3. Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1.

ART. 10 – ATTIVITÀ CONGIUNTE

1. Le attività congiunte, all'interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc., non possono occupare un'area complessiva superiore al 25% della superficie utile. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di un esercizio di sala pubblica da gioco, deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:
 - a) l'attività di sala pubblica da gioco deve risultare preminente rispetto all'attività di somministrazione di cui alla legge 287/91, per cui quest'ultima deve essere svolta in un'area situata non immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale, e non deve essere in alcun modo pubblicizzata all'esterno dell'esercizio;
 - b) l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise;
 - c) l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
 - d) l'attività di somministrazione deve avvenire negli orari di apertura della sala giochi;
 - e) dall'insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve in alcun modo risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) l'autorizzazione unica all'esercizio;
 - b) la vigente tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Comune;
 - c) il regolamento di ciascun gioco;
 - d) all'esterno e all'interno dei locali, il cartello degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal Comune.
2. È inoltre obbligato a:
 - a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
 - b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
 - c) Comunicare al SUAP l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, anche se trattasi della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia;
 - d) Vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS ai minori di anni 18 e quelli di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone maggiorenni, così come è previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 18.1.2007. Il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.

3. Ogni sala del locale dedicata al gioco deve prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale. Altri manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustrano sinteticamente quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia.
4. Ogni apparecchio o congegno da gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la vincita è legata a un certo margine di rischio, deve essere munito di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12 x 7) recanti la scritta "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA" da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche durante l'utilizzo delle apparecchiature, nonché del talloncino "18+" conforme all'allegato 2 del presente Regolamento, che segnala il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18.
5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia dei nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - AAMS.
6. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro espongono all'ingresso e all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA

1. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentanti (articoli 8 e 93 del TULPS), purché questi siano in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti dall'art. 4.

TITOLO III - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI -

ART. 13 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI

1. È consentita l'installazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 9 e secondo le prescrizioni e i limiti numerici di cui alla tabella allegata al n. 1, di apparecchi da giochi leciti negli esercizi di cui alla predetta tabella.
2. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in più di una delle categorie di esercizi di cui sopra, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.
3. Ai fini dell'installazione dei giochi negli esercizi di cui al comma 1, purché in regola con i requisiti di legge, occorre presentare apposita comunicazione, con allegato l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti e Nulla Osta dell'AAMS.
4. È consentita l'installazione di giochi leciti nei locali dei circoli privati e negli altri esercizi non autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP;
- b) l'installazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dai decreti interdirettoriali in materia.

ART. 14 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. È vietata la partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, nonché l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita, nelle quali sono offerti tali giochi e/o scommesse. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
3. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 o 7, lettera a) e c), del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la tabella di cui all'allegato 1.
4. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.
5. L'offerta dei giochi comma 6 art. 110 del TULPS non può essere esclusiva e non può superare il doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell'esercizio.
6. Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio o il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. I punti di accesso alla rete telematica sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:
 - a) La continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
 - b) Il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
 - c) La protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
 - d) Che In nessun caso sia consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
8. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.
9. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, co. 6, del TULPS non possono in alcun caso essere installati nei punti di vendita che si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, all'interno di pertinenze di luoghi di culto, ovvero in musei.

ART. 15 - ORARI

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con apposita ordinanza sindacale.
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre, con apposita Ordinanza, la riduzione della fascia oraria di apertura anche per singoli esercizi, in relazione all'ubicazione degli stessi nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

ART. 16 - VALIDITÀ E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione unica è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al SUAP. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 17 - SANZIONI

1. L'autorizzazione è sospesa nei seguenti casi:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS e per violazione delle altre norme di riferimento;
 - b) per ragioni di igiene e sanità del locale;
 - c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
 - d) per motivi di ordine ed interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco (rumorosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, disordini, risse, tumulti, ecc.);
 - e) per violazione delle norme inerenti al divieto di fumo negli esercizi pubblici.
2. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'autorizzazione è revocata:
 - a) in caso di reiterata violazione di una o più norme del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81 e previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90;
 - b) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
 - c) quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
 - d) per sopraggiunte, insanabili difformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità e agli altri requisiti strutturali di cui all'art. 5. In tal caso il SUAP assegna l'interessato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la chiusura dell'esercizio;

- e) per reiterata violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS e dalle altre norme di settore, nonché quelle irrogate dalle Autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
 4. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.
 5. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.
 6. È da considerarsi sala giochi abusiva quella sprovvista di titolo abilitativo, o nella quale il titolare dell'esercizio installa un numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le domande in itinere alla data di approvazione del presente Regolamento sono istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo.
3. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è comunque obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
 - c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.

ART. 19 - VIGENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia, ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 20 - RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni del presente Regolamento, ivi compresi i limiti numerici di cui all'allegato 1, si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, senza che occorra modificare il presente Regolamento.
3. Sarà cura del responsabile SUAP aggiornare la modulistica e l'elenco della documentazione da presentare in funzione delle novità di legge introdotte, e conformemente alla normativa sulla trasparenza.

QUADRO RIASSUNTIVO PER LA INSTALLAZIONE DEI GIOCHI

Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuati nel presente Regolamento, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Tipologie dei punti vendita	Numero di apparecchi art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. installabili	Numero di apparecchi art. 110 comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili	Caratteristiche di installazione degli apparecchi art. 100 comma 6 e caratteristiche dei locali
Sale/Agenzia di scommesse Negozi di gioco (art. 38 D.L. 223/06) Sale bingo Sale gioco con solo slot e VLT Sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta)	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq: 1 apparecchio ogni 5 mt fino a 75 mq _____ Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro	da 50 a 100mq: fino a 30 da 101 a 300mq: fino a 70 oltre i 300: fino a 150	Art. 110 c 6 Se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificamente dedicate. Se in sale bingo devono essere installati in locali separati. Se in sale gioco in n. degli art. 110 c 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purché: non sia autonoma rispetto all'attività di gioco; dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco; l'accesso all'area di somministrazione avvenga dallo stesso ingresso del locale; l'area di somministrazione non sia posta subito dopo l'ingresso

<p>Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco Rivendite di tabacchi Ricevitorie del lotto</p>	<p>n. 2 max fino a 10 mq n. 4 max fino a 20 mq Oltre i 20 mq: 1 apparecchio ogni 10 mq, fino a 8 max</p> <hr/> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Bar e simili Ristoranti e simili Circoli privati Negozi ed esercizi pubblici in genere, autorizzati ex 86 TULPS</p>	<p>n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq</p> <hr/> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Stabilimenti balneari Alberghi e simili</p>	<p>Fino a 10 apparecchi max</p> <hr/> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	<p>Gli apparecchi ex art. 110 comma 6 non devono essere installati in aree specificamente dedicate. Installazione di almeno 1 apparecchio ex art. 110 comma 7</p>
<p>Edicole Ogni altro esercizio commerciale o pubblico e circoli privati Altre aree aperte al pubblico (ex 86 TULPS), purché: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi; sia garantita la sorvegliabilità; sia identificata la titolarità</p>	<p>n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq</p> <hr/> <p>Almeno 2 mq a postazione, e distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro</p>	<p>Non ammessi</p>	



È consentito fare graffiti solo negli spazi autorizzati.

18+

Tutti i giochi con vincite in denaro sono vietati ai minori di 18 anni.

La legge N.111 del 2011 disciplina il divieto di partecipazione di giochi con vincite in denaro per i minori.

La regola è chiara: rispettala, sostienila, condividila.

Campagna informativa a tutela dei minori promossa da:



LOTTOMATICA

